



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2021, proposto da Associazione per Gli Studi Giuridici Sull'Immigrazione - A.S.G.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Annaloro, Alessandro Pratico', Daniele Papa, Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***per l'ottemperanza***

della sentenza del Tar Sicilia, Palermo, Sez. Terza, 21 ottobre 2020, n. 2169.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio

Territoriale del Governo Caltanissetta;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Bartolo Salone e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per l'ottemperanza alla sentenza del Tar Palermo n. 2169/2020, con la quale è stata accolta la sua domanda di annullamento dei provvedimenti di rigetto, emanati dalla Prefettura di Caltanissetta, della richiesta di accedere e visitare il Centro di Permanenza per il Rimpatrio "Pian del Lago" di Caltanissetta, in quanto l'A.S.G.I. non rientrerebbe *"tra i soggetti per i quali è possibile autorizzare l'accesso ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 20 ottobre 2014"*, nonché del presupposto parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, n. 0021838 del 17.4.2019.

La parte ricorrente ha esposto di aver rivolto due istanze (la prima il 28 maggio e la seconda il 23 luglio 2021) per l'ottemperanza della sentenza di che trattasi alla Prefettura di Caltanissetta, la quale con due note di riscontro (prot. 42032 del 6 luglio 2021 e prot. 45874 del 23 luglio 2021) ha dichiarato di restare in attesa della definizione del giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (rg. 1121/2020) avverso la succitata sentenza n. 2169/2020.

L'associazione ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di *"ordinare alla Prefettura di dare seguito alla domanda di accesso dell'ASGI, come presentata in data 28 maggio 2021 e sollecitata in data 23 luglio 2021, consentendo la visita ai locali del Centro di permanenza per il rimpatrio 'Pian del Lago' in una data che*

*potrà essere concordata*”, previa dichiarazione di inefficacia – ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. – delle note prot. 42032 del 6 luglio 2021 e prot. 45874 del 23 luglio 2021 in quanto elusive degli obblighi discendenti dalla sentenza n. 2169/2020, provvisoriamente esecutiva.

La ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta si sono costituiti con atto di pura forma senza produrre documentazione.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2022, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

Con la sentenza della quale è chiesta l’ottemperanza, il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalla Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) per l’annullamento degli atti di diniego dell’accesso nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio “Pian del Lago” di Caltanissetta emanati dalla Prefettura e del conforme parere del Ministero dell’Interno per il vizio di difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione motivato adeguatamente le ragioni del diniego, alla luce del quadro normativo di riferimento (come sinteticamente ricostruito in sentenza) e con specifico riguardo alla posizione dell’associazione ricorrente.

In particolare, il Tribunale ha ricostruito come segue il quadro normativo di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione richiesta:

- ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d. lgs. n. 142/2015 - (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale): “2. *E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio N. 01402/2019 REG.RIC. con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con*

*esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive”;*

- l'art. 6, co. 4, lettera e), del regolamento ministeriale 20 ottobre 2014 prevede l'accesso al centro, previa autorizzazione della Prefettura, anche ad *“altri soggetti che ne facciano motivata richiesta”*; e il successivo comma 5 stabilisce che la Prefettura, acquisito il nulla osta della Questura, richieda tempestivamente al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione il preventivo parere, con conseguente autorizzazione all'ingresso una volta acquisito tale parere favorevole.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha criticato l'esegesi restrittiva proposta dalla difesa erariale, per cui la finalità dell'ingresso nei centri sarebbe solo quella di verificare la condizione dei migranti, all'uopo osservando che l'art. 6, co. 2, del citato regolamento fa genericamente riferimento ai *“soggetti che ne facciano motivata richiesta”*; inoltre, ha rilevato che il Ministero dell'Interno, nell'impugnato parere, non ha vagliato la legittimazione all'accesso dell'Associazione ricorrente alla luce degli scopi statutari (i quali *“sembrano collimare quantomeno in parte con le finalità delle visite nei centri”*), richiamando a questo proposito e a titolo esemplificativo l'art. 5, punto 1, lettera n), e punto 2 dello Statuto, nonché del curriculum in atti da cui *“risulta che: a) dal N. 01402/2019 REG.RIC. 16 settembre 2005 l'ASGI è iscritta nella prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito in base all'art. 42 del d. lgs. 286/98 (n. iscr. A/391/2005/TO del 16.9.05); b) dal 3 ottobre 2007, è iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (n. iscr. 133)”*.

Viceversa, la sentenza da ottemperare non contiene un accertamento diretto della legittimazione della A.S.G.I. all'accesso nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio *“Pian del Lago”* di Caltanissetta. Avendo accolto il ricorso per un vizio formale (il

difetto di motivazione), la sentenza non reca invero una valutazione di fondatezza dell'istanza di accesso. Ne consegue che dalla sentenza n. 2169/2020 non deriva per le Amministrazioni resistenti un obbligo incondizionato di acconsentire alla richiesta di accesso a suo tempo formulata dalla A.S.G.I., ma semplicemente quello di rideterminarsi, ciascuna per la propria competenza (il Ministero dell'Interno quanto al rilascio del parere prodromico e la Prefettura di Caltanissetta per l'adozione del provvedimento finale), sulla richiesta di accesso al centro, valutando l'istanza della ricorrente alla luce del quadro normativo di riferimento, come ricostruito in sentenza, e motivando sull'esistenza o meno della legittimazione all'accesso dell'Associazione istante, tenuto conto degli elementi evidenziati dal Giudice della cognizione, vale a dire degli scopi statutari e dell'iscrizione dell'A.S.G.I. nella prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito in base all'art. 42 del d. lgs. 286/98 (n. iscr. A/391/2005/TO del 16.9.05), e nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

Entro tali limiti il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare altresì l'inefficacia, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., delle note prot. 42032 del 6 luglio 2021 e prot. 45874 del 23 luglio 2021, in quanto elusive dell'obbligo conformativo derivante dalla sentenza del giudice amministrativo, nei termini appena precisati. Ed invero, il rimedio dell'ottemperanza, come è noto, è ammissibile anche per le sentenze esecutive del giudice amministrativo, ancorché non passate in giudicato (art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.). Nel caso di specie, non risulta che l'efficacia della sentenza n. 2169/2020 sia stata sospesa dal Giudice di appello né che il Ministero appellante abbia rivolto al C.G.A.R.S. istanza di misura cautelare contro la sentenza impugnata. È quindi ingiustificata la pretesa della Prefettura di Caltanissetta di soprassedere al riesame dell'istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente nelle more della definizione del giudizio di appello proposto contro la sentenza da ottemperare.

L'accoglimento del ricorso nei limiti di cui sopra giustifica la compensazione delle

spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia delle note prot. 42032 del 6 luglio 2021 e prot. 45874 del 23 luglio 2021 e assegna alle Amministrazioni resistenti termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per l'integrale esecuzione della sentenza n. 2169/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia in data 21.10.2020;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale provvederà in via sostitutiva, come indicato in motivazione;
- compensa le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Bartolo Salone**

**IL PRESIDENTE**

**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

**IL SEGRETARIO**

